



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 536 del 29/12/2023

Oggetto: Evento "L'anno che verrà". Disposizioni per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.

IL SINDACO

Premesso che la città di Crotona ospiterà il 31 dicembre 2023, in occasione della festività di Capodanno 2024, nella centrale Piazza Pitagora, lo spettacolare concerto- show di Rai Uno dal titolo "L'anno che Verrà" e già nei giorni immediatamente precedenti si svolgeranno le prove generali dell'evento;

Considerato che la manifestazione comporterà un afflusso notevole di visitatori dai paesi limitrofi che andranno ad aggiungersi alla cittadinanza che sicuramente affluirà numerosa per le strade del centro città;

Considerato che il gran numero di persone, previsto nel centro cittadino, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

Considerato che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra potrebbe essere amplificata dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

Considerato che, a causa dell'assembramento, potrebbero altresì derivare dei pericoli dall'introduzione nell'area destinata allo svolgimento dello spettacolo di oggetti attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, di artifici pirotecnici, di carrozzine e di animali;

Considerato che in Piazza della Resistenza e piazza Enrico Berlinguer è prevista la collocazione di due ledwall per la trasmissione audio e video dello spettacolo;

Ritenuto opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori ed il regolare svolgimento della citata manifestazione, disporre, nelle aree della città interessate allo svolgimento della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti, il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 16,00 del 30 dicembre 2023 alle ore 02,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 14,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024;

Ritenuto opportuno disporre i divieti di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori

automatici di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nella predetta area;

Ritenuto opportuno, relativamente all'area dello spettacolo ed all'area di prefiltraggio (c.d. "Area di massima sicurezza") appositamente delimitate e presidiate, nonché in Piazza della Resistenza e piazza Enrico Berlinguer e nelle relative aree immediatamente limitrofe, disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 17,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, caschi e/o borse portacaschi, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

Ritenuto opportuno, relativamente all'area dello spettacolo ed all'area di prefiltraggio (c.d. "Area di massima sicurezza") appositamente delimitate e presidiate, nonché in Piazza della Resistenza e piazza Enrico Berlinguer, disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, durante lo svolgimento dello spettacolo e-passeggini, carrozzine, animali, anche condotti al guinzaglio o altri oggetti potenzialmente pericolosi;

Atteso che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell'evento, si rende necessario, disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

Ritenuto opportuno, coerentemente ai moniti rivolti dalle forze dell'ordine ai fini della tutela della sicurezza pubblica, vietare per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell'area dello spettacolo, l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne di altro tipo;

Visto la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Visto il Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. Divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o altri materiali pericolosi

Nelle aree della città interessate allo svolgimento della manifestazione individuate in Piazza Pitagora, Piazza della Resistenza e Piazza Enrico Berlinguer e nelle aree poste a 500 (cinquecento) metri dal limite esterno delle predette aree, è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 16,00 del 30 dicembre 2023 alle ore 02,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024.

Il predetto divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché agli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea.

Il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande e alimenti da consumare in luogo privato.

2. Divieti specifici per l'area spettacolo e le aree limitrofe

Nell'area dello spettacolo ed all'area di prefiltraggio (c.d. "Area di massima sicurezza) appositamente delimitate e presidiate, nonché in Piazza della Resistenza e piazza Enrico Berlinguer e nelle aree poste a 50 (cinquanta) metri dal limite esterno delle predette aree è vietato introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 17,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 06,00 antimeridiane del primo gennaio 2024, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali, in particolare:

- bevande o alimenti in contenitori di vetro o metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile come strumento di offesa ed a turbare la pubblica incolumità;
- racchette da passeggio;
- cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti;
- biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto;
- caschi e/o borse portacaschi;
- artifici pirotecnici di qualsiasi genere, anche se di natura lecita;
- spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

3. Divieti specifici per l'area spettacolo durante il loro svolgimento

Nell'area dello spettacolo ed all'area di prefiltraggio (c.d. "Area di massima sicurezza) appositamente delimitate e presidiate, nonché in Piazza della Resistenza e piazza Enrico Berlinguer, è vietato l'ingresso:

- con passeggini, carrozzine, qualora si riscontrino particolari assembramenti;
- di animali, anche condotti al guinzaglio;

- con altri oggetti potenzialmente pericolosi.

È altresì vietato nell'area dello spettacolo per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia notificata, a cura della Polizia Municipale, agli esercizi commerciali interessati;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: alla Questura di Crotona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Crotona;
- resti in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione ed i canali di comunicazione del Comune di Crotona;

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Calabria – Catanzaro;
oppure, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Crotona, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento

f.to *Avv. Francesco Marano*

Il Sindaco

f.to *Ing. Vincenzo Voce*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

